



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36157/2015 R.G. promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ e
dell'avv. ██████████, con elezione di domicilio in ██████████,
presso l'avvocato suddetto **ATTORE**

contro

COND. ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e
dell'avv. ██████████, con elezione di domicilio in VIA ██████████
presso lo studio dell'avvocato suddetto **CONVENUTO**

- OGGETTO: *impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..*

- CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come da verbale di causa del 13/06/2016 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.*

SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

Incardinato ritualmente il giudizio e dichiarata la contumacia del convenuto condominio ritualmente



citato e non costituito né comparso; all'esito della prima udienza assegnati i termini di legge ai sensi dell'articolo 183, VI comma c.p.c. alla parte costituita; nelle more depositate tali memorie a cura della stessa; all'esito della successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 13/06/2016. All'esito della stessa la causa veniva rinviata a quella odierna per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.. Nelle more, successivamente alla udienza di precisazione delle conclusioni, si costituiva il convenuto contumace con comparsa e allegazione documentale. Oggi la causa a seguito di rinvio chiesto dalle parti ed all'esito della discussione orale tra le parti, viene decisa con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) - Preliminarmente, a termini dell'art.167 c.p.c. va rilevata la decadenza del convenuto, già dichiarata contumace, dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalle allegazioni a loro sostegno effettuate, perchè non svolte e depositate nei termini previsti dagli artt.166 e 171 c.p.c. e, nello specifico, dedotte ed effettuate dopo la udienza di precisazione delle conclusioni.

Né in atti si rinviene alcuna istanza o ragione rilevabile d'ufficio ai fini della rimessione in termini di parte convenuta, ai sensi dell'art. 294, 1° comma, c.p.c..

Ne consegue che di tali eccezioni ed allegazioni, potrà tenersi conto ai fine della decisione della causa solo in ordine alle questioni rilevabili d'ufficio dal giudice.

2) – Nel merito della controversia in esame, osserva questo giudice che, con atto di citazione ex articolo 1137 c.c. spedito per la notifica a mezzo posta in data 5/06/2015 e ritualmente notificato il successivo 8/06/2015, iscritto a ruolo innanzi a questo Tribunale ed assegnato a questa sezione e giudice, l'attore impugnava la delibera assembleare del 18/2/2015 del Condominio convenuto per sentirla dichiarare nulla o annullare, con vittoria di spese, eccependone l'illegittimità per erroneità del riparto inerente la posizione debitoria del Condominio nei confronti di "██████████".

Tale doglianza attorea non può essere accolta perché, ad una attenta lettura e disamina del verbale assembleare, non è dato rinvenire alcuna delibera di approvazione del riparto oggetto di doglianza da parte del consesso assembleare.

Nella stessa, testualmente, appare deliberato esclusivamente che ~~l'~~assemblea ha autorizzato "l'amministratore a procedere con la richiesta ai Condomini dell'importo risultante dal debito con ██████████" (doc.1 attore). Il prospetto di riparto di tali somme, allegato da parte attrice sub. doc.3, inoltre, risulta avere data successiva a quella della assemblea che ha approvato la delibera oggetto del



Sentenza n. 3224/2017 pubbl. il 17/03/2017
RG n. 36157/2015
Repert. n. 2617/2017 del 20/03/2017

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Milano 17 marzo 2017.

Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani

